



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 2/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 maggio 2025, la Corte di Appello Federale composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel reclamo ex art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA del 7/10 marzo 2025 proposto dal TSN Sezione di Gavardo avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale del 18 febbraio 2025 (N.R.G. 2/2025), pubblicata in data 25 febbraio 2025, con la quale il Tribunale Federale ha accolto «*il ricorso proposto da FREGONI Pasqualino e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato*».

FATTO

1.

Con atto trasmesso a questa Corte in data 10 marzo 2025, il TSN Sezione di Gavardo ha presentato formale reclamo in appello avverso la sentenza del Tribunale Federale del 18 febbraio 2025 (N.R.G. 2/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025), con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso presentato dal sig. Fregoni avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento disciplinare del 7 gennaio 2025.

Con detto provvedimento, il Consiglio Direttivo del TSN Sezione di Gavardo aveva deciso di non accogliere la richiesta di iscrizione volontaria per l'anno 2025 da parte del sig. Fregoni, sulla scorta di quanto disposto ex art. 3, commi 5 e 6, dello Statuto sezionale.

In particolare, in data 5 gennaio 2025 il sig. Fregoni formulava la richiesta di rinnovo della propria tessera associativa per l'anno 2025; con successiva comunicazione del 14 gennaio 2025, il TSN Sezione di Gavardo



comunicava al sig. Fregoni che il Consiglio Direttivo, con provvedimento del 7 gennaio 2025, aveva deciso di non accogliere la richiesta di iscrizione volontaria.

Svoltosi il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale, quest'ultimo, con decisione del 18 febbraio 2025 (pubblicata in data 25 febbraio 2025), ha accolto il ricorso del sig. Fregoni.

Così, con reclamo del 7/10 marzo 2025 il TSN Sezione di Gavardo ha proposto appello avverso il richiamato provvedimento del Giudice di primo grado, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *«Piaccia alla Ecc. Il.ma Corte Federale adita in accoglimento del presente reclamo e in riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale dell'U.I.T.S. n. RGTF 02/25 dichiarare legittimo e lecito il provvedimento di diniego d'iscrizione del T.S.N. Sezione di Gavardo nei confronti del sig. Pasqualino Fregoni. Con vittoria di spese, diritti e onorari».*

Ad avviso del TSN Sezione di Gavardo *«il Tribunale Federale è stato indotto in errore da una non puntuale ricostruzione dei fatti»*; infatti, dopo aver ripercorso gli accadimenti occorsi nel 2024 (in particolare, dando risalto alle comunicazioni dell'11 giugno 2024 e dell'11 ottobre 2024 con le quali il sig. Fregoni rassegnava, prima le dimissioni da istruttore e direttore di tiro, dopo le dimissioni anche da membro del Consiglio Direttivo), il TSN di Gavardo ha posto nuovamente l'attenzione sul *«successivo comportamento tenuto dal sig. Fregoni che aveva divulgato tra gli iscritti la stessa missiva con intenti diffamatori e ponendo in essere una sistematica opera di delegittimazione e (per certi versi) diffamatoria».*

Tali comportamenti avrebbero legittimato la decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

Per altro aspetto, poi, il TSN Sezione di Gavardo ha censurato la motivazione addotta dal Giudice di primo grado sulla scorta della quale il Tribunale Federale ha accolto il ricorso del sig. Fregoni.

In particolare, osserva la difesa del TSN Sezione di Gavardo, *«il Tribunale motiva la decisione impugnata richiamando: ➤ l'art. 25, comma 8, 9 e 10 dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo, ove è sancito il potere del Presidente della Sezione di sospendere cautelativamente per un massimo di trenta giorni un iscritto in caso di situazioni che rivestono carattere di necessità, urgenza e fondatezza con provvedimento "debitamente motivato" che non costituisce un provvedimento disciplinare; ➤ l'art. 27 lett. 1) dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo ove è sancito il potere del Consiglio Direttivo della Sezione di segnalare un iscritto passibile di sanzione disciplinare al Proboviro/Collegio dei proboviri (ove istituito) o agli organi di giustizia Federale. Nulla dice il Tribunale in ordine al diritto della Sezione di negare il rinnovo*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



dell'iscrizione ad un iscritto ex art. 3, comma 6, Statuto delle Sezioni. Ebbene il diniego di (rinnovo) iscrizione al T.S.N. Gavardo non trova la sua ratio negli articoli richiamati dal Tribunale Federale, bensì nell'art. 3, comma 6, dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo di cui non si fa alcun cenno integrando una omissione di pronuncia».

Inoltre, continua nel proprio ragionamento la difesa del TSN Sezione di Gavardo, «le motivazioni addotte dal Consiglio direttivo del T.S.N., sezione di Gavardo, ben possono rientrare negli "altri motivi" di cui all'art. 3, comma 6, dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo per violazione del dovere di "tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva" ovvero una "condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi (...) da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione e dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi" (Art. 3, comma 1, dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo - doc.2)».

Insomma, ad avviso del TSN Sezione di Gavardo, la condotta morale assunta dal sig. Fregoni non sarebbe stata né «irreprensibile» né «ineccepibile»; in particolare, la condotta posta in essere dal sig. Fregoni «costituisce "grave inadempimento" al codice di comportamento sportivo per aver violato i "doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità" (...) "previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali (...)" (v. le premesse del doc. 3 allegato alla memoria difensiva – fascicolo primo grado)».

2.

Con ordinanza del 17 marzo 2025, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 10 aprile 2025 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento.

Il sig. Fregoni si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 4 aprile 2025.

Con essa, la difesa del sig. Fregoni contesta le motivazioni addotte dal TSN Sezione di Gavardo a fondamento del reclamo, dal momento che «la decisione impugnata ha rispettato 1) il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 2) ha individuato la questione giuridica da risolvere, ovvero accertare l'illegittimità del provvedimento disciplinare - a firma della Presidente - di diniego della domanda del Fregoni di rinnovo all'iscrizione per l'anno 2025; 3) ha individuato e applicato alla fattispecie de quo le



norme dello Statuto di Sezione TSN di Gavardo vertenti la specifica questione giuridica, in particolare, l'art.25, commi 8,9 e 10 dello Statuto Sezione TSN Gavardo in merito alle competenze del Presidente della Sezione e l'art.27, comma 1 dello Statuto Sezione TSN Gavardo vertente le attribuzioni del Consiglio Direttivo; le predette norme, peraltro, individuano altresì la procedura da seguire nei confronti degli iscritti laddove si verificassero le fattispecie previste».

Il sig. Fregoni, con la propria comparsa di costituzione, ha altresì spiegato appello incidentale, chiedendo alla Corte di Appello la condanna del TSN Sezione di Gavardo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna al pagamento della «somma di €.2.000,00 o nel diverso importo che riterrà di giustizia» a titolo di «danno/prejudizio» subito per non aver potuto partecipare a competizioni e gare «con la propria squadra ovvero quella della Sezione di Gavardo e, pertanto, con gli amici di sempre».

In data 10 aprile 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione: presso gli Uffici della UITA era presente, per la Procura Federale, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi, mentre da remoto erano presenti l'avv. Biagio Giancola per il TSN Sezione di Gavardo, e l'avv. Laura Lippolis per il sig. Pasqualino Fregoni, anch' egli presente.

Nel corso dell'udienza si è svolta ampia e complessa discussione tra le parti; ciascuna di esse ha ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni.

Il TSN Sezione di Gavardo si è riportato al proprio reclamo e, rispetto all'appello incidentale proposto dal sig. Fregoni, ne ha contestato sia l'inammissibilità che l'infondatezza.

La difesa del sig. Fregoni ha ribadito l'infondatezza del reclamo avversario, ritenendo immuni da censure le ampie e chiare argomentazioni di cui alla sentenza del Tribunale Federale.

La Procura Federale, nel confermare di non aver provveduto al deposito di alcuna memoria di costituzione, ha osservato come il reclamo del TSN Sezione di Gavardo sia infondato per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi di primo grado e, per quanto attiene l'appello incidentale del sig. Fregoni, ha condiviso l'assunto della difesa del TSN Sezione di Gavardo, ritenendo lo stesso sia inammissibile che tardivo.

Terminata la discussione, la Corte d'Appello Federale ha rinviato il procedimento all'udienza dell'8 maggio 2025 per la decisione, assegnando alle parti termine per note sino al 28 aprile 2025.



Sia il TSN Sezione di Gavardo che il sig. Fregoni hanno depositato tempestivamente le rispettive note autorizzate con la quali hanno confermato e ribadito le proprie tesi e argomentazioni, insistendo, ciascuna, per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Anche la Procura Federale ha deposito le proprie note conclusive, seppur solo in data 29 aprile 2025, ossia successivamente al termine indicato dal Collegio. Le note, pertanto, si ritengono tardive.

In data 8 maggio 2025 si è svolta l'udienza di trattazione e discussione, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la definizione del procedimento.

La Corte d'Appello Federale, dato, atto, ha trattenuto il procedimento in decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover pronunciarsi sull'appello incidentale proposto dal sig. Pasqualino Fregoni.

Ad avviso della Corte di Appello Federale, l'appello incidentale è inammissibile.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del Regolamento Giustizia UITA *«il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione»*; il successivo terzo comma, poi, precisa che *«decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile»*. Da ultimo, ai sensi del quinto comma sempre dalla richiamata disposizione, è stato stabilito che *«la parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non si ancora decaduta»*.

Ebbene, calando l'applicazione della richiamata disposizione al caso per cui oggi è lite non si può che ritenere tardivo, e quindi inammissibile, l'appello incidentale spiegato dal sig. Fregoni.

Infatti, la decisione del Tribunale Federale è stata pubblicata in data 25 febbraio 2025; conseguentemente, il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale sarebbe stato quello del 12 marzo 2025, mentre il sig. Pasqualino Fregoni si è costituito nel giudizio di secondo grado solo in data 4 aprile 2025.

Pertanto, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per lo scadere del termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 2 e 3, del Regolamento Giustizia UITA.

Venendo ora al merito dei motivi di reclamo del TSN Sezione di Gavardo, il Collegio osserva quanto segue.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Il TSN Sezione di Gavardo ha censurato e contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale Federale in quanto, correttamente, evidenzia che il Giudice di primo grado ha motivato la propria decisione richiamando le disposizioni di cui all'art. 25, comma 8, 9 e 10 e all'art. 27 lett. I) dello Statuto della Sezione di Gavardo, omettendo del tutto di considerare quanto disposto ex art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni.

In particolare, osserva il TSN Sezione di Gavardo, *«nulla dice il Tribunale in ordine al diritto della Sezione di negare il rinnovo dell'iscrizione ad un iscritto ex art. 3, comma 6, Statuto delle Sezioni.*

Ebbene il diniego di (rinnovo) iscrizione al T.S.N. Gavardo non trova la sua ratio negli articoli richiamati dal Tribunale Federale, bensì nell'art. 3, comma 6, dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo di cui non si fa alcun cenno integrando una omissione di pronuncia.

L'art. 3, comma 6, dello Statuto della Sezione T.S.N. Gavardo, infatti, sancisce il diritto del Consiglio direttivo di non iscrivere o rinnovare l'iscrizione di un socio "nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi"».

Ad avviso del Collegio, seppur il motivo di doglianza sia fondato con riferimento alla disposizione statutaria applicabile al caso *de quo*, a non diverse conclusioni il Collegio ritiene di dover giungere con riferimento all'illegittimità del provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2025 del sig. Pasqualino Fregoni al TSN Sezione di Gavardo.

È indubbio che al caso *de quo* debba essere applicato quanto disposto ex art. 3 dello Statuto delle Sezioni (rubricato "Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione").

In particolare, al comma 5 è stabilito che *«tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. [...] La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto».*

Il successivo comma 6 dell'art. 3 dello Statuto delle Sezioni stabilisce che *«l'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento, La decisione del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, sia essa di*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



accoglimento o di rigetto, può essere appellata per motivi di legittimità e/o merito, entro 10 giorni dalla data di notificazione all'interessato, alla Commissione di disciplina dell'UITA. Ove non sia previsto il Collegio dei Probiviri o il Proboviro, il richiedente potrà proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di notificazione alla Commissione di disciplina UITA, che decide in via definitiva».

È principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza degli Organi di Giustizia della UITA (cfr. decisioni del Tribunale Federale nei giudizi N.R.G. 1/2019, N.R.G. 2/20210 e N.R.G. 4/2021) che la presentazione della domanda di ammissione è riferibile esclusivamente alla prima iscrizione, e non già alla diversa ipotesi relativa al rinnovo della stessa iscrizione.

Il chiaro e ineludibile dato letterale, infatti, non lascia spazio a diverse soluzioni interpretative; avvenuta la prima iscrizione, la stessa assume carattere continuativo, rinnovandosi annualmente attraverso il pagamento della quota annuale.

L'unico vaglio che è consentito in sede di rinnovo attiene l'eventuale mantenimento dei requisiti morali e psico-fisici per l'iscrizione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto delle Sezioni

È soltanto il venir meno di tali requisiti che legittima il Consiglio Direttivo a sospendere o negare il rinnovo adottando la procedura di cui all'art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni e unicamente da tali motivazioni il provvedimento deve essere sorretto.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene insussistente l'ipotesi codificata ex art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni, nel momento in cui il TSN Sezione di Gavardo afferma l'esistenza di quei «*gravi motivi*» tali da costringere il Consiglio Direttivo ad assumere il provvedimento disciplinare del 7 gennaio 2025.

La Corte Federale di Appello, in altri termini, non ravvede alcuna grave condotta assunta dal sig. Fregoni tale da rendere non più possibile la partecipazione e presenza dello stesso all'interno della Sezione di Gavardo.

In tale ottica, il Collegio ritiene di condividere quanto dedotto dalla Procura Federale nel corso del giudizio di primo grado; le comunicazioni del sig. Fregoni dell'11 giugno 2024 e dell'11 ottobre 2024 e il messaggio *WhatsApp* in atti non contengono espressioni e manifestazioni di pensiero tali da poter assurgere a «*gravi motivi*» tali da poter sospendere o negare l'iscrizione o, nel caso di specie, tali da poter escludere il socio dal rinnovo della propria partecipazione alla vita associativa.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Tra l'altro, risulta del tutto destituita di alcun riscontro probatorio l'affermazione del TSN Sezione di Gavardo secondo cui il sig. Fregoni avrebbe posto in essere in seno alla Sezione «una sistematica opera di delegittimazione e (per certi versi) diffamatoria», tale da poter richiamare proprio quei «gravi motivi» ex art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo proposto dal TSN Sezione di Gavardo non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale

- rigetta il reclamo proposto dal TSN Sezione di Gavardo avverso la decisione del Tribunale Federale del 18/25 febbraio 2025 (N.R.G. 2/2025);
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal sig. Pasqualino Fregoni.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alla difesa del TSN Sezione di Gavardo e alla difesa del sig. Pasqualino Fregoni, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 8 maggio 2025

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Gianfilippo Saglieni

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi